

**VERSATO CONTRIBUTO**

B

REPUBBLICA ITALIANO  
IL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

L. 278/15  
Pg. 78/139-11  
Rep. 505/15

Dr. Petrera Mario della seconda sezione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo 77139 R.G. Affari Civili dell'anno 2011

TRA

~~Enrica De Rosa~~, elettivamente domiciliata in ~~Roma, via ...~~ presso studio avv.to Laila Perciballi, che la rappresenta e difende per procura in atti.

Attore

E

~~Enrica De Rosa~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ~~Roma, via ...~~ presso studio avv.to Antonella Licata e Massimo Giordano che la rappresentano e difendono per procura in atti.

CONVENUTO CON CHIAMATA DEL TERZO

~~Enrica De Rosa~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ~~Roma, via ...~~ presso studio avv.to Francesco Berti Suman che la rappresenta e difende per procura in atti.

CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO : pagamento somme ;  
Conclusioni delle parti : la parte concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e note .  
FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 16.06.11 l'istante conveniva in giudizio la ~~Enrica De Rosa~~ esponendo:  
che nel mese di marzo 2008 veniva effettuato da convenuta all'istante un trattamento di "trucco semipermanente", per il compenso corrisposte di euro 200,00, consistente nell'applicazione di un trucco alle sopracciglia ; tale trattamento estetico ha avuto la durata di tre mesi ;  
che, invece, tale applicazione aveva esito negativo, in quanto, come da documentazione fotografica in atti, la posizione della sopracciglia risultava più bassa di quella naturale e, quindi, inadatta esteticamente, costringendo la paziente a richiudersi in casa per danno estetico visibile ;

1

che veniva lamentato tale vizio e parte attrice rimborsava la cliente restituendo euro 200,00; mentre la cliente stessa doveva ricorrere allo specialista dermatologo per la rimozione del trucco con laser e conseguente spesa per euro 1.440,00 ;

che il danno cagionato ammonta a euro 3.000,00 ;

che a nulla sono serviti i rispettivi solleciti di pagamento .

si costituiva la convenuta con chiamata del terzo ~~Adriano S. Confalonieri~~ ;  
si costituiva la ~~Compagnia Assicurativa~~ eccependo che la copertura assicurativa per danno da responsabilità civile è limitata a:  
morte e lesioni personali ;  
danneggiamenti a cose  
che pertanto sono escluse i danni da trattamento estetico inadeguato.

alla udienza del 26.10.11-6.4.12 -6.6.12 venivano esperiti tentativi di conciliazione e la causa veniva riservata sulla operatività della polizza professionale ;

Il giudice

a scioglimento della riserva;

letti gli atti di causa ;

uditi i difensori ;

rilevato che il danno estetico ha un proprio criterio di risarcibilità ,rientrante comunque nella categoria delle lesioni alla integrità psicofisica del soggetto e un danno alla salute quando costituisce motivo di impedimento per lo svolgimento di attività lavorative che richiedono doti estetiche (bellezza come strumento di lavoro ),quale il lavoro di attrice, indossatrice, fotomodella ;  
che pertanto nella presente fattispecie l'istante non ha denunciato lo svolgimento di tali attività,ma semplice pregiudizio alla vita di relazione e familiare ;

PQM

Rinvia alla udienza del 30.1.13 per l'articolazione dei mezzi istruttori ,riferiti al successivo danno di euro 1.440,00 per rimuovere il trucco .

alla udienza del 30.1.13 venivano ammesse le prove;

alla udienza del 24.4.13 -22.5.13 ~~Francesca~~, responsabile della ~~Body~~ dichiara :

"...ero presente alla sottoscrizione del contratto...non so se sia stata a casa per tre mesi ...so che è venuta a farsi il ritocco alle sopracciglia ed è stata rimborsata di euro 200,00 ..."

Il teste ~~Francesca~~ dichiara:

"...è vero...la ~~Francesca~~ aveva le sopracciglia troppo folte...il trucco semipermanente tende a schiarire ...la ~~Francesca~~, terminato il trattamento ,si è dichiarata soddisfatta...e dopo essersi guardata allo specchio ha pagato ..."

Il teste ~~Giuseppe~~ dichiara:

"...la signora ~~Francesca~~ diceva di essere disperata...ha tentato di cancellare (il trucco )con l'alcool ..."

Il teste ~~Francesca~~ dichiara:

"...riconosco le foto ...confermo che il trucco semipermanente aveva una posizione più bassa ...delle sopracciglia naturali..."

②

alla udienza del 11.12.13 la causa veniva trattenuta in decisione .

la domanda è fondata parzialmente ed in quanto tale va accolta parzialmente ;

risulta depositata in atti la seguente documentazione :

contratto assicurativo ~~COA~~ ... ~~polizza OC~~ verso terzi ,somma assicurata euro 500.000,00 , con la seguente precisazione :

“alla voce tipologia delle attività svolte si dà atto che oltre alla attività di estetica ,istituto di bellezza- centro estetico ,si effettuano anche tatuaggi ;  
che pertanto tale polizza garantisce anche il danno provocato da trattamento di bellezza in generale alla persona.

Tale danno è provato da documentazione fotografica di prima e dopo il trattamento di bellezza.

Ne consegue che la convenuta ~~COA~~ è garante di tale danno, che questo giudicante liquida in via equitativa in euro 2.500,00,comprensivo di spese di ripristino sopracciglie naturali .

Pertanto sussiste responsabilità di parte convenuta per pagamento danno da garanzia responsabilità civile verso terzi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano legge 1/12 e DM 140/12

PQM

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Assia Sandoz~~ con atto di citazione del 16.06.11 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

condanna la ~~Assia Sandoz~~ ,in solido con ~~Costanza Costatrione~~ ,in persona del legale rappresentate pro tempore,al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 2.500,00 ,per la causale di cui in narrativa oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo .

condanna inoltre la stessa al pagamento della somma di euro 1.700,00 in favore avvocato di parte attrice ,antistatario,oltre oneri non imponibili ,iva e cpa .

condanna ~~Costanza Costatrione~~ a rifondere alla ~~Assia Sandoz~~ ogni somma pagata in esecuzione della presente sentenza .

Roma li 14.12.13

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 19-01-2015  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Costanza Costatrione

2

